SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 868)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DI MARINO, FERRALASCO, GALANTE GARRONE, GAROLI, MACCARRONE, LUBERTI, ZAVATTINI, PIERALLI, POLLASTRELLI, COLOMBI, CAZZATO, FERMARIELLO, GIOVANNETTI, LUCCHI Giovanna, TOURN Maria Luisa, ZICCARDI, POLLI, MAFFIOLETTI, MODICA, GHERBEZ Gabriella, CARNESELLA, DALLE MURA, BENEDETTI, BOLDRINI Cleto, LUGNANO, PETRELLA, TEDESCO TATÒ Giglia, TOLOMELLI, BACICCHI, BOLLINI, GADALETA, VENANZI, VIGNOLA, LI VIGNI, LABOR, MARANGONI, SCUTARI, GIACALONE, MARAVALLE, PINNA, GUARINO, VINAY, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, CARRI, CEBRELLI, MILANI, MOLA, TALASSI GIORGI Renata, VITALE Giuseppe, PEGORARO, BERTONE, BONDI, MERZARIO, BELLINZONA e VIGNOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1977

Riforma della legislazione cooperativistica

Onorevoli Senatori. — Come è noto l'istituto cooperativo è regolato in generale dal codice civile (articoli 2511 e seguenti), dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato, da ultimo, con la legge n. 127 del 17 febbraio 1971, e da altre numerose leggi speciali che, peraltro, sottraggono al Ministero del lavoro, competente ad esercitare la vigilanza sulle cooperative, la vigilanza stessa, come ad esempio quelle che regolano le cooperative di credito, le cooperative di abitazione a contributo statale, le cooperative

di assicurazione, i consorzi agrari e la loro federazione.

L'istituto cooperativo è regolato, altresi, ai soli fini fiscali, dalle disposizioni contenute nell'articolo 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato numero 1577, trasfuse con modificazioni nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973: « Disciplina delle agevolazioni tributarie ».

L'esistenza delle numerose leggi sopra elencate, spesso in contrasto tra di loro, costituisce uno degli ostacoli ad un corretto

sviluppo della cooperazione su tutto il territorio nazionale come è stato anche recentemente rilevato dal documento unitario di base della Conferenza nazionale governativa della cooperazione, elaborato dal CENSIS.

Infatti la legislazione cooperativa vigente che manca, tra l'altro, di un elemento qualificante quale la stessa definizione di scopo mutualistico, prevede alcuni punti, che qui sotto andiamo ad elencare e che il presente disegno di legge propone di modificare:

cooperative regolate, ai fini costitutivi, dal codice civile ed, ai fini fiscali, dalla legge fiscale: disponendo il primo, tra l'altro, la divisibilità di tutto il patrimonio cooperativo tra i soci all'atto dello scioglimento del rapporto sociale; comprimendo troppo la seconda, e cioè la legge fiscale, gli interessi dei soci sia durante che all'atto della cessazione del rapporto sociale;

la discrezionalità del Consiglio di amministrazione di accogliere o meno la domanda di ammissione di un nuovo socio;

l'esclusione di una diretta partecipazione dei soci di base alla gestione dell'impresa sociale;

limiti massimi delle quote sociali, talvolta troppo esigui, e limiti minimi al numero dei soci (attualmente nove) che non favoriscono la piena adesione di alcuni gruppi sociali all'associazionismo cooperativo come, ad esempio, antigiani e dettaglianti;

innumerevoli controlli, ma nessuno di questi finalizzato a far conseguire alla sana cooperazione che osserva i principi dell'Alleanza cooperativa internazionale, gli incentivi pubblici previsti dal dettato costituzionale.

Bastano le carenze sopra rilevate per affermare che tutta la legislazione vigente non è conforme a tutti i principi cooperativi internazionali e costituzionali ed è in massima parte superata, dati i profondi mutamenti che anche la cooperazione ha subito con il mutare delle condizioni politiche, sociali ed economiche.

Di qui l'esigenza di una riforma della legislazione cooperativa che elimini il fenomeno della cooperazione spuria e che consenta alla cooperazione autentica di avere il peso che le compete nell'economia nazionale e di svolgere la sua funzione sociale.

Pertanto, il presente disegno di legge si ispira ai seguenti principi sanciti dall'Alleanza cooperativa internazionale e dall'articolo 45 della Costituzione:

la cooperativa deve essere aperta a tutti coloro che possono utilizzame i servizi e la adesione di questi non deve essere oggetto di restrizione artificiosa nè di discriminazione sociale, politica, razziale o religiosa;

la cooperativa deve essere organizzata in modo democratico, cioè in modo da favorire la diretta partecipazione dei soci alla gestione sociale;

la cooperativa, qualora corrisponda un interesse al capitale sociale, deve limitarne il tasso;

la cooperativa deve far risaltare, nel suo operato, la funzione sociale della cooperazione, con le caratteristiche di mutualità e senza fini di speculazione privata, indicate dal dettato costituzionale.

In questo quadro il disegno di legge prevede:

- 1) la definizione dello scopo mutualistico (articolo 1) che porti, oltretutto, ad un
 superamento della concezione meramente
 economicistica della mutualità. Infatti, mediante l'attività economica, la società cooperativa deve proporsi di realizzare, oltre i
 meri interessi economici, anche quelli sociali e culturali dei soci, creando un sempre
 maggiore collegamento con i gruppi sociali
 fino ad incidere nello sviluppo dell'intera
 economia del paese;
- 2) l'armonizzazione di tutta la legisla zione vigente con i principi suesposti, fissando, nell'ambito del codice civile, i principi inderogabili per un unico tipo di impresa cooperativa a tutti gli effetti, sia costitutivi che per il godimento delle agevolazioni di qualsiasi natura. Alle nuove norme dovranno uniformarsi tutti gli enti cooperativi, compresi quelli regolati da leggi speciali.

come, ad esempio, le cooperative di credito, i consorzi agrani e la Federconsorzi (anticolo 7):

3) le norme relative alla gestione ed al patrimonio (Sezione V); nelle quali vengono previsti modelli di bilancio per le diverse categorie di cooperative; ciò non potrà che favorire una maggiore partecipazione del socio in quanto renderà più agevole la lettura dei bilanci stessi. Inoltre la Sezione V prevede che il bilancio deve distinguere le eccedenze attive relative alla attività mutualistica con i soci, dalle eccedenze attive relative all'attività svolta con i terzi o relative ad entrate diverse, quali i contributi dello Stato o di enti pubblici o privati, donazioni, eccetera. Queste ultime non possono in nessun caso essere distribuite fra i soci, così come non può essere divisa la riserva legale cui dovrà affluire almeno il dieci per cento dell'utile netto. Tale principio evita da un lato ogni fine di carattere meramente speculativo della cooperativa, e dall'altro rafforza la potenzialità imprenditoriale della stessa creando quella che viene definita proprietà o patrimonio cooperativo, il quale, in caso di scioglimento della società, va devoluto per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Per quanto riguarda le eccedenze attive relative all'attività mutualistica, esse sono ripartite fra i soci introducendo questa distinzione: una prima quota corrispondente al prezzo di mercato delle prestazioni è senz'altro dovuta al socio che vanta un vero e proprio diritto soggettivo; per la restante parte, essa è messa a disposizione dell'assemblea la quale può deliberare a maggioranza se destinarla alla costituzione di riserve o distribuirla tra i soci in rapporto alla loro attività sociale o a titolo di dividendo che non può superare la misura degli interessi concessi per i buoni postali fruttiferi. È questo certamente il momento qualificante dell'autogestione cooperativa che prevede altresì, tra le attribuzioni delle assemblee, il potere di approvazione di programmi economici annuali o pluriennali ed il bilancio di previsione annuale per permettere ai soci una diretta partecipazione alla

scelta dei criteri di gestione dell'impresa sociale.

4) armonizzazione del principio della unicità della cooperazione, con l'obbligo per tutte le cooperative, ad essere sottoposte ai medesimi controlli e da parte dei medesimi organi ai quali il presente disegno di legge attribuisce tale potere, e cioè il Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione, le Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute, le Regioni. Sono fatti salvi quei controlli di natura tecnica da parte di altre amministrazioni dello Stato nonchè della Banca d'Italia per il settore del Credito (Sezione X).

* * *

Nella formulazione del presente disegno di legge abbiamo assunto come base il testo predisposto dal Comitato di studio nominato dal Ministro del Javoro con decreto del 31 luglio 1974. Questo è un testo unitario in quanto hanno contribuito a redigerlo anche le tre Centrali cooperative giuridicamente riconosciute e ciò anche in esecuzione del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative, secondo il quale è necessario che: « al fine di pervenire ad una puntuale applicazione dell'articolo 45 della Costituzione ed evitare ogni possibile distorsione al riguardo, la nuova legge fissi il carattere essenziale e quindi il tipo della società cooperativa, impedendo l'uso dello schema legislativo all'uopo predisposto da parte di strutture che non si adeguino rigorosamente alle caratteristiche stabilite per questo tipo societario ».

D'altronde la volontà unitaria delle tre Associazioni nazionali cooperative di attenersi, nell'elaborazione della riforma, ai principi emergenti dal progetto elaborato dal Comitato di studio, è stata ribadita dal documento conclusivo elaborato dalla VI Commissione sui problemi legislativi, alla Conferenza nazionale governativa della cooperazione: documento che ribadisce altresì l'unanime determinazione di giungere sollecitamente all'approvazione della riforma della legislazione cooperativa sulla base dei principi illustrati nella presente relazione.

DISEGNO DI LEGGE

PARTE PRIMA

Delle imprese cooperative

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

L'articolo 2511 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2511 - (Società cooperativa: scopo mutualistico). — Sono cooperative le società a capitalle variabile che si propongono di favorire gli interessi economici, nonchè sociali e culturali dei loro aderenti mediante lo svolgimento di un'attività economica alla quale essi prendono parte in qualità di consumatori dei relativi beni o servizi ovvero di fornitori di lavoro o di beni o servizi da essi direttamente prodotti ricavandone vantaggi proporzionali alla loro partecipazione all'attività sociale.

L'atto costitutivo può prevedere lo svolgimento dell'attività della cooperativa con non soci, salvo contraria disposizione di legge, e con l'osservanza delle morme concernenti la distinta indicazione e destinazione dei relativi risultati di gestione ».

Art. 2.

L'articolo 2512 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2512 - (Numero minimo e requistit dei soci). — La società cooperativa può essere costituita da lavoratori, utenti, imprenditori agricoli e piccoli e medi imprenditori commerciali e deve avere almeno nove soci.

Oualora il numero dei soci diminuisca a meno di nove, si dovrà procedere alla reintegrazione nel termine massimo di un anno. Trascorso inutilmente tale termine, gli amministratori devono convocare senza indugio l'Assemblea affinchè questa adotti entro 90 giorni dalla scadenza predetta i provvedimenti relativi alla liquidazione.

In difetto, lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore sono disposti di ufficio dall'autorità di vigilanza.

Le società cooperative tra piccoli e medi imprenditori commerciali e le società cooperative di produzione e lavoro operanti nel settore commerciale e nel settore artigiano, devono avere almeno cinque soci, ferme restando le disposizioni del comma precedente in caso di diminuzione del numero dei soci a meno di cinque.

I requisiti per l'acquisto e la conservazione della qualità di socio sono determinati dallo statuto sociale in riferimento all'oggetto della società ed al conseguente contenuto della prestazione che il socio deve effettuare alla società o ricevere dalla stessa. È esclusa in ogni caso la partecipazione di soci che svolgano un'attività concorrente rispetto a quella della società.

I soci delle cooperative di produzione e lavoro devono essere lavoratori che forniscono il loro lavoro manuale o tecnico e amministrativo con carattere di continuità per il conseguimento dell'oggetto sociale e tale lavoro deve costituire la loro occupazione prevalente.

I soci delle cooperative che hanno come oggetto la conduzione, a qualsiasi titolo, di fondi rustici, devono essere lavoratori manuali o tecnici e amministrativi il cui lavoro è utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Possono altresì essere ammessi in misura mai superiore al 30 per cento dell'intero corpo sociale, come soci, proprietari di fondi che conferiscano la semplice concessione in godimento dei fondi stessi. In caso di scioglimento del rapporto sociale, i fondi rustici di cui al precedente comma restano nella disponibilita della

cooperativa e sono automaticamente assog gettati alle leggi sui contratti di affitto.

I soci delle cooperative costituite per la costruzione, l'acquisto o il godimento a qualsiasi titolo, di alloggi non soggetti alle leggi sull'edilizia economica e popolare non devono far parte di un nucleo familiare nel quale anche uno dei componenti, compreso il socio, sia proprietario di alloggio nello stesso comune.

Nel caso che consumatori dei beni e dei servizi, ovvero fornitori di lavoro o di beni o di servizi siano imprese familiari di cui all'articolo 230-bis, queste possono essere ammesse come soci e partecipano all'elettorato attivo e passivo tramite un loro membro all'uopo delegato.

Possono essere ammessi come soci, pur non avendo i requisiti di cui sopra, enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, che perseguono direttamente o indirettamente, scopi sociali o di pubblica utilità e che, comunque, hanno un oggetto sociale che possa favorire il migliore conseguimento dello scopo mutualistico».

Art. 3.

L'articolo 2513 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2513 - (Partecipazione e variazione dei soci). — Ogni socio, qualunque sia la par tecipazione al capitale ed all'attività sociale, ha diritto ad un voto nelle assemblee, salvo che si tratti di enti pubblici o privati con o senza personalità giuridica, per i quali l'atto costitutivo preveda l'attribuzione di più voti, non oltre il numero di cinque, in relazione all'ammontare della loro quota oppure al numero dei loro membri.

Le quote di partecipazione non possono essere rappresentate da azioni.

La variazione del numero e delle persone dei soci non comporta modificazioni dell'atto costitutivo ».

Art. 4.

L'articolo 2514 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Ant. 2514 - (Partecipazione della cooperativa ad altre società e consorzi). — La società cooperativa può essere socia di altra società di qualsiasi tipo o di consorzi.

L'assunzione di tali partecipazioni, anche se prevista genericamente nell'atto costitutivo, non è consentita se per la misura e l'oggetto della partecipazione possano risultare, ad avviso degli organi di vigilanza, sostanzialmente modificati l'oggetto e lo scopo della società cooperativa».

Art. 5.

L'articolo 2515 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2515 - (Responsabilità per le obbligazioni sociali). — Nella società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Nella denominazione sociale, negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato che la società cooperativa è a responsabilità limitata.

Tuttavia, l'atto costitutivo può stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa per insolvenza della società i soci rispondano sussidiariamente e solidalmente fino ad una determinata somma superiore della propria quota, secondo un piano di riparto da formarsi obbligatoriamente a norma dell'articolo 2541. In tal caso, nella denominazione sociale, negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato che la società cooperativa è a responsabilità sussidiaria dei soci.

L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno lo scopo mutualistico di cui all'articolo 2511 e che pertanto non siano disciplinate dalle norme del presente capo ».

Art. 6.

L'articolo 2516 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2516 - (Norme applicabili). — Alle società cooperative si applicano le disposizioni riguardanti i conferimenti (2342 e seguenti), le assemblee (2363 e seguenti), gli amministratori (2380 e seguenti), le obbligazioni (2410 e seguenti), i libri sociali (2421, 2422), il bilancio (2423 e seguenti) e la liquidazione della società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti e con quelle delle leggi speciali.

Il quinto, il sesto ed il settimo comma dell'articolo 2383, il secondo comma dell'articolo 2436 e l'articolo 2437-bis non si applicano alle società cooperative. Tali società non sono inoltre tenute alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Società per azioni ed a responsabilità limitata prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2385, dall'ultimo comma dell'articolo 2435, dal primo comma dell'articolo 2436, dal quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2450-bis e dal quarto comma dell'articolo 2450-bis e dal quarto comma dell'articolo 2452.

In deroga a quanto previsto dal primo comma, al conferimento del godimento di fondi rustici non si applicano le disposizioni dell'articolo 2343. La valutazione è rimessa all'accordo delle parti ».

Art. 7.

L'articolo 2517 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2517 - (Leggi speciali). — Le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le società cooperative, comprese quelle che esercitano il credito e l'assicurazione, le casse rurali ed artigiane, le cooperative per la costruzione, l'acquisto ed il godimento di case popolari ed economiche, i consorzi agrari e le altre cooperative e loro consorzi regolate dalle leggi speciali ».

SEZIONE II COSTITUZIONE

Art. 8.

L'articolo 2518 del codice civile è sostitui to dal seguente:

« Art. 2518 - (Atto costitutivo). — La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:

- 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci:
- 2) la denominazione (articolo 2515), la sede della società e le eventuali sedi secondarie (articolo 2299);
 - 3) l'oggetto sociale;
- 4) se la società è a responsabilità limitata dei soci o limitata ad una somma superiore alle quote degli stessi;
- 5) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio (articolo 2520) ed i versamenti eseguiti;
- 6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
- 7) le condizioni per l'ammissione dei soci ed il modo ed il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti per la formazione del capitale sociale, nonchè i diritti ed i doveni fondamentali dei soci in ordine all'oggetto sociale;
- 8) le condizioni per l'eventuale recesso (articolo 2526) e per l'esclusione (articolo 2527) dei soci;
- 9) le norme relative alla formazione del bilancio ed alla destinazione degli utili;
- 10) le norme di convocazione delle assemblee;
- 11) il numero degli amministratori ed i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza sociale (articolo 2535);
- 12) la durata della società (articolo 2307).

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se

forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato ».

Art. 9.

L'articolo 2519 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2519 - (Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società). — L'atto costitutivo deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio che lo ha ricevuto o degli amministratori, a norma dell'articolo 2330, e pubblicato ai sensi dell'articolo 2330-bis.

Gli effetti dell'iscrizione e della nullità della società sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332 ».

Art. 10.

L'articolo 2520 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2520 - (Adempimenti amministrattvi ed elenco dei soci con responsabilità sussidiaria). — Entro due mesi dall'iscrizione della società nel registro delle imprese gli amministratori devono chiedere alla competente autorità di vigilanza l'iscrizione nell'albo regionale della cooperazione e nello schedario generale della cooperazione.

Nelle società cooperative con responsabilità sussidiaria dei soci, gli amministratori devono allegare al bilancio annuale per la iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, inviandone altresì copia alla com petente autorità di vigilanza, un elenco aggiornato dei soci dal quale risultino le variazioni prodottesi rispetto al bilancio precedente quanto alle persone dei soci ed all'ammontare complessivo della loro responsabilità sussidiaria ».

SEZIONE III DELLE OUOTE SOCIALI

Art. 11.

L'anticolo 2521 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2521 - (Quote sociali). — Il limite massimo della quota di capitale del socio non può essere superiore a lire cinque milioni. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli, di conduzione terreni per le cooperative di produzione e lavoro, per le cooperative costituite tra piccoli e medi operatori economici e per le cooperative edilizie, tale limite è di lire dieci milioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e della cooperazione, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Consiglio superiore della cooperazione, adegua ogni due anni il limite massimo della quota di capitale del socio ai mutamenti di valore della moneta, calcolati secondo gli appositi indici Istat.

L'importo di ciascuna quota non può essere inferiore a lire diecimila e non può essere derogato dallo statuto.

Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2512 ».

Art. 12.

L'articolo 2522 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2522 - (Quote dei soci e prestiti dei soci alla società). — La società cooperativa non può fare anticipazioni sulle quote ai propri soci, nè rimborsare le quote stesse ai medesimi se non per effetto della loro perdita della qualità di soci.

I mutui e le anticipazioni dei soci alle società cooperative sono regolati da leggi speciali ».

Art. 13.

L'articolo 2523 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2523 - (Trasferibilità delle quote). — Le quote non possono essere cedute se la cessione non è autorizzata dagli amministratori; in caso di diniego, non fondato sul difetto da parte dell'eventuale cessionario dei requisiti per l'appartenenza alla società, il socio ha diritto di recedere dalla società ».

Art. 14.

L'articolo 2524 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2524 - (Mancato pagamento delle quote). — Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento della quota sottoscritta può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2527 (articoli 2286, 2344) ».

Art. 15.

L'articolo 2525 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2525 - (Ammissione di nuovi soci). - L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione deve essere adottata entro due mesi dalla presentazione della domanda, comunicata con raccomandata all'interessato entro 15 giorni ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Se l'assemblea che ha approvato il bilancio dell'esercizio precedente lo abbia stabilito, il nuovo socio è tenuto a versare, oltre l'importo della quota, un sovraprezzo determinato per l'esercizio sociale nel quale avviene la sua ammissione tenuto conto delle riserve patrimoniali disponibili risultanti dal bilancio anzidetto. Detto sovraprezzo va ad incrementare le riserve disponibili.

In caso di rigetto della domanda il relativo provvedimento deve essere adeguata-

mente motivato e contro lo stesso l'interessato può ricorrere al collegio dei probiviri, se istituito a norma dello statuto, entro un mese da quando abbia ricevuto notizia del provvedimento. Nei trenta giorni successivi alla presentazione di tale ricorso, il collegio dei probiviri, sentiti gli amministratori ed il ricorrente, formula parere o proposte al Consiglio di amministrazione, il quale provvede in via definitiva nel mese seguente alla pronunzia del collegio dei probiviri.

Esaurito il provvedimento di cui ai due capoversi precedenti, o qualora non sia stato istituito il collegio dei probiviri, l'interessato può denunciare il rifiuto della propria ammissione alla autorità di vigilanza competente, la quale, se accerta, dopo avere sentito le parti, il proposito ingiustificato della cooperativa di non ammettere nuovi soci, intima alla stessa di provvedere alla ammissione entro 30 giorni. In difetto, la autorità adotta i provvedimenti sanzionatori previsti dalle disposizioni in tema di vigilanza sugli enti cooperativi».

Art. 16.

L'articolo 2526 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2526 - (Recesso del socio). — Il recesso del socio è ammesso in caso di modificazione essenziale dell'oggetto sociale, di cambiamento di regime di responsabilità, di divieto ingiustificato di cessione della quota, di trasferimento della sede sociale che renda impossibile o gravemente difficoltosa la partecipazione del socio all'attività sociale.

Il recesso è altresì ammesso negli altri casi previsti dall'atto costitutivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società: ove gli amministratori, che dovranno esaminarla entro trenta giorni, ne riscontrino la fondatezza, dovranno farne annotazione nel libro dei soci, dando di ciò notizia all'interessato. In caso negativo, gli amministratori dovranno darne comunicazione entro il termine predetto al socio, il quale potrà im-

pugnare la decisione entro i trenta giorni successivi davanti all'autorità giudiziaria competente, ovvero, se ciò sia previsto dall'atto costitutivo, davanti al collegio dei probiviri, che dovrà decidere entro tre mesi. La dichiarazione di recesso, se accolta dagli amministratori o riconosciuta valida dalla autorità giudiziaria o dal collegio dei probiviri, ha effetto dalla data di tale provvedimento per le ipotesi previste dal primo comma del presente articolo, e con la chiusura dell'esercizio successivo per le ipotesi di cui al secondo comma ».

Art. 17.

L'articolo 2527 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2527 - (Esclusione del socio). — La esclusione del socio, oltre che nel caso indicato nell'articolo 2524, può aver luogo negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, ed in quelli stabiliti dall'atto costitutivo.

L'esclusione ha luogo altresì quando vengano meno i requisiti soggettivi per l'appartenenza alla società.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea dei soci, e deve essere comunicata con raccomandata al socio entro quindici giorni ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione davanti al Tribunale competente o, se ciò sia previsto dall'atto costitutivo, al collegio dei probiviri. In ogni caso l'interessato può chiedere al Tribunale di sospendere l'esecuzione della deliberazione fino alla pronuncia nel merito ».

Art. 18.

L'articolo 2528 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2528 - (Morte del socio). — In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto

alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo, gli eredi in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione a socio, hanno diritto alla continuazione dell' rapporto sociale.

In caso di pluralità di eredi, la continuazione del rapporto sociale potrà aversi soltanto con uno di essi quale rappresentante comune, designato dagli interessati, salvo che la quota sia divisibile per il numero degli eredi e gli amministratori consentano tale frazionamento.».

Art. 19.

L'articolo 2529 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2529 - (Liquidazione della quota del socio uscente). — Nel caso di recesso ai sensi del secondo comma dell'articolo 2526, o di esclusione ai sensi del primo comma dell'articolo 2527, o di morte del socio, la liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Nel caso di recesso ai sensi del primo comma dell'articolo 2526 o di esclusione ai sensi del secondo comma dell'articolo 2527, la liquidazione deve avere luogo entro tre mesi da quando la dichiarazione di recesso o il provvedimento di esclusione sono divenuti efficaci, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, salvo che l'interessato chieda che alla stessa si proceda secondo le disposizioni del comma precedente.

L'atto costitutivo può prevedere criteri diversi per la determinazione del valore della quota, compresa l'eventuale rivalutazione della stessa con l'impiego di fondi all'uopo istituiti, e per le modalità del relativo pagamento. Si applicano in ogni caso le norme contenute nell'articolo 2536/6 per quanto attiene alle riserve indisponibili ».

Art. 20.

L'articolo 2530 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2530 - (Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi). — Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata. Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti della eventuale responsabilità sussidiaria stabiliti dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi del socio defunto».

Ant. 21.

L'articolo 2531 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2531 - (Creditore particolare del socio). — Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del socio debitore. In caso di proroga della società il creditore particolare del socio può fare opposizione a norma dell'articolo 2307 ».

SEZIONE IV

DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 22.

L'articolo 2532 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2532 - (Assemblea). — Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee ordinarie e straordinarie e per la validità delle deliberazioni devono essere determina-

te dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. L'atto costitutivo può prevedere che l'assemblea, ordinaria o straordinaria, sia validamente costituita e deliberi, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti partecipanti. Tuttavia l'assemblea straordinaria, anche in seconda convocazione, non può essere costituita con la partecipazione di un numero di voti inferiori alla metà di quelli esistenti nell'ambito sociale, e le deliberazioni relative non sono valide se non sono adottate con il consenso di almeno un terzo dei voti ora detti, quando riguardino la modificazione dei diritti e doveri fondamentali dei soci in ordine all'oggetto sociale, e del regime di responsabilità dei soci, oppure il trasferimento della sede ai sensi dell'articolo 2526, il cambiamento dell'oggetto sociale e lo scioglimento anticipato della società.

Per le società cooperative che abbiano meno di 500 soci ed alle quali non risulti applicabile, per disposizione statutaria, l'articolo seguente, è previsto lo svolgimento dell'assemblea straordinaria in terza convocazione, da indire entro 8 giorni dalla data stabilita per quella di seconda convocazione. In tale assemblea il numero dei soci partecipanti e dei voti favorevoli necessario per la validità della costituzione e delle deliberazioni è ridotto al quinto di quelli esistenti nell'ambito sociale. Spettano all'assemblea ordinaria oltre alle attribuzioni di cui all'articolo 2364 l'approvazione dei programmi economici annuali o pluriennali dell'attività della cooperativa e del bilancio annuale di previsione».

Art. 23.

L'articolo 2533 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2533 - (Assemblee separate). — Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, quando la società cooperativa ha non meno di cinquecento soci e svolge la propria attività in più comuni, l'assemblea è costituita da delegati eletti dalle assemblee separa-

te, convocate nelle località dove risiedono non meno di cinquanta soci.

Nell'ipotesi che la cooperativa operi su piano interregionale, l'assemblea separata potrà essere convocata, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'ultima parte del precedente comma, nel capoluogo di ciascuna Regione o in quella località dove risiede la maggioranza dei soci della Regione stessa.

Nell'atto costitutivo devono essere stabilite le modalità per le convocazioni e lo svolgimento delle assemblee separate e per la nomina dei delegati all'assemblea generale.

Le assemblee separate devono pronunciarsi sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale. Ogni assemblea separata elegge i propri delegati, che devono essere soci, in modo che siano rappresentate su ogni argomento la maggioranza e le minoranze. Il mandato conferito ai delegati non è imperativo, salvo espressa dichiarazione relativa ad argomenti specifici.

Le deliberazioni dell'assemblea separata non possono essere impugnate. L'impugnazione delle delibere annullabili dell'assemblea generale è consentita, oltre che agli amministratori, ai delegati che siano assenti o dissenzienti nella assemblea stessa ed ai soci che siano stati assenti o dissenzienti nelle assemblee separate.

Le disposizioni che precedono si applicano alle società cooperative costituite da appartenenti a categorie diverse, in numero non inferiore a trecento, anche se non ricorrono le condizioni indicate nel primo comma. Esse si applicano altresì alle società cooperative il cui atto costitutivo preveda comunque lo svolgimento delle assemblee separate, anche in difetto delle condizioni previste dal presente articolo».

Art. 24.

L'articolo 2534 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2534 - (Rappresentanza nell'assemblea). — Il socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. I soci delle cooperative di consumo ed edilizie possono conferire la rappresentanza al coniuge oppure anche ad un parente fino al terzo grado o affine fino al secondo grado, purchè sia con lui convivente.

La delega deve essere data per iscritto e non può essere conferita agli amministratori.

Art. 25.

L'articolo 2535 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2535 - (Consiglio di amministrazione). — L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di amministrazione, composto da soci o da mandatari di enti soci.

Gli amministratori devono prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dall'atto costitutivo, salvo che da questo ne siano esonerati.

L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale.

La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato e ad enti pubblici.

In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea dei soci ».

Art. 26.

L'articolo 2536 del codice civile è soppresso ed è sostituito dal seguente:

« Art. 2536 - (Collegio dei probiviri). — Ogni cooperativa può costituire un collegio di probiviri composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche tra non soci, i quali durano in carica non oltre tre anni e sono rieleggibili ».

Art. 27.

Dopo l'articolo 2536 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

« Art. 2536/2 - (Funzione del collegio dei probiviri). — La società ed i soci sono obbligati a rimettere al collegio dei probiviri, se istituito, la risoluzione di tutte le controversie, anche tra soci, inerenti al rapporto sociale, comprese quelle relative al recesso, alla decadenza ed alla esclusione dei soci, nonchè alla determinazione della quota di liquidazione spettante al socio uscente o agli eredi del socio defunto.

Il ricorso ai probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

Sentite le parti interessate, i probiviri decidono secondo diritto ed equità, quali arbitri amichevoli compositori e con dispensa da ogni formalità.

La decisione deve essere emessa per iscritto nel termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo diverso accordo delle parti o particolari necessità istruttorie: in quest'ultima ipotesi il termine può essere prorogato dai probiviri per una sola volta e per non più di eguale periodo di tempo.

La decisione del collegio dei probiviri deve essere comunicata dal presidente del collegio dei probiviri agli interessati ed alla società con lettera raccomandata, non oltre quindici giorni dalla data in cui è stata adottata».

« Art. 2536/3 - (Impugnazione delle decisioni dei probiviri). — Le decisioni del collegio dei probiviri possono essere impugnate nei casi in cui la legge ammette l'impugnazione dei lodi emessi da arbitri amichevoli compositori.

Quando non può proporsi l'impugnazione a norma del comma precedente, nonostante qualunque rinunzia la decisione è soggetta a revocazione nei casi indicati ai numeni 1),

2), 3) e 6) dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

Le impugnazioni si propongono davanti al Tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione nei casi di cui al primo comma ed in quello di due anni dalla comunicazione nei casi di revocazione ».

Art. 28.

(Gestione e patrimonio della società cooperativa)

Dopo l'articolo 2536/3 è aggiunta la seguente sezione con gli articoli in essa contenuti:

SEZIONE V

DELLA GESTIONE E DEL PATRIMONIO

« Art. 2536/4 - (Bilancio e conto profitti e perdite). — Il bilancio annuale di esercizio ed il conto dei profitti e delle perdite devono essere redatti secondo modelli stabiliti dall'autorità governativa, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e revisione del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ed i Ministeri ed Enti che per legge esercitano i controlli tecnici. Tali modelli devono essere predisposti, per le diverse categorie di società cooperative, nel rispetto delle norme vigenti in materia per le società per azioni in quanto applicabili.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività mutualistica, distinti secondo gli eventuali diversi settori operativi, rispetto ai dati inerenti all'attività svolta con i terzi o comunque afferenti a proventi diversi.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle società cooperative di consumo.

La relazione degli amministratori deve essere fatta nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2429-bis in quanto applicabili».

« Art. 2536/5 - (Prestazioni dei soci e diritti relativi). — I beni oggetto della prestazione dei soci alla società, anche se da questa trasformati, non formano parte del patrimonio sociale, a meno che essi siano stati venduti alla società.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, si presume attribuito dai soci alla società il potere di liberamente amministrare tali beni ed anche di concederli in garanzia ».

« Art. 2536/6 - (Destinazioni di bilancio). — L'avanzo netto di esercizio è costituito, nelle cooperative che non ricevano prestazione di attività o di beni da parte dei loro soci, dall'intero eccedente attivo di bilancio. Nelle cooperative che si avvalgano della prestazione di attività o di beni dei soci, l'avanzo netto di esercizio è costituito dall'eccedente attivo di bilancio risultante dopo la detrazione di quanto dovuto ai soci per la prestazione da essi effettuata fino alla concorrenza del prezzo corrente di mercato della stessa maggiorato sino all 20 per cento.

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinato almeno il 10 per cento degli avanzi netti annuali.

La quota di avanzi che non è assegnata alla riserva llegale, deve essere destinata in ragione di almeno il 5 per cento per scopi educativi, culturali e assistenziali.

La parte residua degli avanzi può essere destinata, dall'assemblea dei soci, alla costituzione di riserve statutarie, alla distribuzione tra i soci in rapporto alla loro partecipazione all'attività sociale, e a titolo di dividendo, che non può superare la misura degli interessi massimi percepiti dai detentori dei buoni postali fruttiferi ragguagliati al capitale effettivamente versato.

Salvo quanto stabilito nei commi successivi le riserve statutarie sono divisibili tra i soci e possono essere destinate anche alla costituzione ed incremento del fondo di rivalutazione della quota sociale.

Gli utili conseguiti dall'attività svolta con i terzi, le plusvalenze per la parte di cui all'ultimo comma del successivo ar

ticolo 2536/9, le donazioni, i contributi in conto capitale corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici o privati devono essere accantonati in apposito fondo del passivo.

Tale fondo e la riserva legale non sono mai ripartibili tra i soci nè imputabili a capitale sociale.

In deroga a quanto disposto dai precedenti commi e limitatamente alle cooperative di consumo, è sempre vietata l'imputazione a capitale e la distribuzione fra i soci di tutte le riserve.

L'atto costitutivo può prevedere la istituzione di fondi formati da somme versate dai soci o trattenute ai medesimi in rapporto alle prestazioni cui essi sono tenuti. A tali fondi non sono applicabili le norme dei commi sesto e settimo del presente articolo ».

« Art. 2536/7 - (Diminuzione del capitale).

— In caso di perdite che riducano il capitale per oltre un terzo rispetto alla media dei bilanci di esercizio del biennio precedente, si dovrà procedere alla reintegrazione dello stesso o alla riduzione dell'importo delle quote dei soci ove entro l'esercizio successivo la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente non potrà procedersi alla liquidazione delle quote da rimborsare in conseguenza di recesso o di esclusione fino a quando, per effetto della applicazione delle misure di cui al medesimo comma oppure per la ammissione di nuovi soci, la diminuzione del capitale non risulti inferiore ad un terzo dell'ammontare dello stesso».

« Art. 2536/8 - (Utilizzazione dei fondi di riserva indisponibili). — Il fondo indisponibile per i soci di cui al sesto comma del precedente articolo 2536/6 non può essere impiegato per colmare le perdite verificatesi nelle gestioni mutualistiche, salva autorizzazione della competente autorità di vigilanza ».

« Art. 2536/9 - (Rivalutazione del patrimonio delle cooperative). — Le cooperative possono procedere alla rivalutazione del patrimonio o di parte di esso. La relativa deli-

berazione potrà essere adottata dall'assemblea soltanto sulla base di una apposita relazione di revisione e dovrà essere preventivamente approvata dalla competente autorità di vigilanza, la quale potrà anche stabilire i criteri, le misure e le modalità di tale rivalutazione, nonchè la destinazione della riserva di rivalutazione.

La riserva di rivalutazione servirà in primo luogo per ammortizzare le perdite sociali e per colmare le insufficienze del fondo di ammortamento.

Il residuo della riserva di rivalutazione dovrà essere impiegato per aumentare proporzionalmente i fondi di riserva disponibili ed indisponibili esistenti alla data di rivalutazione ».

« Art. 2536/10 - (Devoluzione del patrimonio residuo di liquidazione). — Allo scioglimento della società cooperativa i fondi di riserva indisponibili di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 2536/6 dovranno essere devoluti a beneficio di altre società cooperative o di specifiche iniziative per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, secondo le previsioni statutarie, o, in difetto, per deliberazione dell'assemblea con l'approvazione della competente autorità di vigilanza sentita l'associazione di assistenza, rappresentanza e revisione».

SEZIONE VI

DELLE MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO

Art. 29.

L'articolo 2537 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2537 - (Modificazioni dell'atto costitutivo). — Alle deliberazioni che comportano modificazioni dell'atto costitutivo si applicano le disposizioni dell'articolo 2436, in quanto riferibili alle società cooperative.

Alle deliberazioni che miducono la responsabilità dei soci verso i terzi si applicano le disposizioni dell'articolo 2499.

Le società cooperative non possono essere trasformate in società ordinarie, anche se tale trasformazione sia deliberata all'unanimità. Le società ordinarie possono essere invece trasformate in società cooperative ».

Art. 30.

L'articolo 2538 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2538 - (Fusione). — La fusione di società cooperative e l'incorporazione di società ordinaria in società cooperativa sono regolate dalle disposizioni degli articoli da 2501 a 2504 ».

SEZIONE VII

DELLO SCIOGLIMENTO E DELLA LIQUIDAZIONE

Art. 31.

L'articolo 2539 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2539 - (*Scioglimento*). — La società cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'articolo 2448, escluso il numero 4), nonchè per la perdita del capitale sociale ».

Art. 32.

L'articolo 2540 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2540 - (*Insolvenza*). — Qualora la società cooperativa versi in stato di insolvenza, l'autorità di vigillanza dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'ente. Il commissario liquidatore deve promuovere senza indugio la dichiarazione giudiziale di insolvenza da parte del tribunale competente.

La società cooperativa, qualunque sia la natura dell'attività da essa svolta, non è soggetta a fallimento ».

Art. 33.

L'articolo 2541 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2541 - (Responsabilità sussidiaria dei soci). — Nelle cooperative con responsabilità sussidiaria dei soci, questi, in caso di liquidazione coatta amministrativa per insolvenza, rispondono per il pagamento dei debiti sociali in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite, secondo un piano di riparto da formarsi obbligatoriamente dal commissario liquidatore. Nella stessa proporzione si ripartiscono le somme dovute dai soci insolventi ».

Art. 34.

Dopo l'articolo 2541 del codice civile è inserita la seguente sezione con gli articoli in essa indicati:

SEZIONE VIII

FORME SEMPLIFICATE DI ORGANIZZAZIONE COOPERATIVA

« Art. 2541/2 - (*Unità cooperativa. Nozione*). — L'unità cooperativa si propone di svolgere attività non commerciale a favore esclusivo dei propri aderenti, nel settore agricolo, culturale, ricreativo, professionale e dei servizi di solidarietà e di rilevanza sociale.

Tale attività deve essere limitata ad un solo luogo di esercizio e ad un solo oggetto specificamente individuato.

La denominazione sociale, comunque formata, deve includere la dizione di "unità cooperativa" ».

« Art. 2541/3 - (Norme applicabili). — All'unità cooperativa sono applicabili le norme relative alle società cooperative in quan-

to compatibili con le disposizioni seguenti. In ogni caso si applicano le disposizioni riguardanti il diritto di voto (art. 2513) e la previsione delle riserve disponibili ed indisponibili (art. 2536/5 e seguenti) ».

« Art. 2541/4 - (Costituzione). — L'atto costitutivo dell'unità cooperativa, con lo statuto che ne forma parte integrante, redatto per scrittura privata dai membri promotori, deve essere depositato da uno di essi, che si rende garante dell'autenticità delle sottoscrizioni degli altri, presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente per l'omologazione. La sottoscrizione del membro presentatore sulla domanda medesima è autenticata dal cancelliere del tribunale che ne riceve il deposito.

Il decreto del tribunale, che approva l'atto costitutivo dell'unità cooperativa, dispone l'iscrizione della stessa nel registro delle imprese, a seguito della quale l'unità cooperativa consegue la personalità giuridica ».

« Art. 2541/5 - (Organizzazione e funzionamento). — Lo statuto dell'unità cooperativa deve contenere l'indicazione della misura dell'eventuale partecipazione di capitale degli aderenti ed i criteri di formazione della stessa, nonchè l'indicazione degli organi dell'unità e le regole di funzionamento dei medesimi e di svolgimento di attività dell'ente. Quest'ultima deve comunque essere annualmente rispecchiata nei modelli di bilancio stabiliti per i diversi settori operativi, dalla competente autorità di vigilanza.

Per le obbligazioni dell'unità cooperativa risponde esclusivamente il patrimonio della stessa ».

« Art. 2541/6 - (Pubblicità degli atti). — Copia del bilancio annuale, dei provvedimenti inerenti alle cariche sociali e di modificazione degli statuti deve essere depositata entro trenta giorni dalla loro deliberazione presso il registro delle imprese.

Gli atti inerenti alla costituzione ed al funzionamento dell'unità cooperativa sono esenti da ogni imposta o tassa».

« Art. 2541/7 - (Trasformazione in società cooperativa). — L'unità cooperativa può deliberare in qualunque momento, ricorrendo i requisiti richiesti dalla legge, la propria trasformazione in società cooperativa, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2498, in quanto applicabili ».

« Art. 2541/8 - (Scioglimento). — Addivenendosi allo scioglimento, comunque determinato, dell'unità cooperativa, deve procedersi alla liquidazione della stessa. La nomina del liquidatore è effettuata d'ufficio dal presidente del tribunale su istanza di un socio o dell'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo alla cui vigilanza è sottoposta, ove i soci non vi provvedono entro quindici giorni dal verificarsi della causa di scioglimento; nel frattempo, coloro ai quali sia stata attribuita la funzione di amministratore non possono compiere nuove operazioni, altrimenti sottostando a responsabilità personale illimitata e solidale.

Il patrimonio residuo di liquidazione dovrà essere ripartito tra i soci o altrimenti destinato in corrispondenza delle previsioni statutarie, fatta salva l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 2536/10 ».

Art. 35.

Dopo l'articolo 2541/8 del codice civile è inserita la seguente sezione con gli articoli in essa indicati:

SEZIONE IX

CONSORZI TRA SOCIETA COOPERATIVE

« Art. 2541/9 - (Consorzi di società cooperarative). — Le società cooperative legalmente costituite che, mediante la costituzione

di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici, l'esercizio in comune di attività economica, possono costituirsi in consorzio come società cooperative, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile.

Per procedere a tale costituzione è necessario:

- a) un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiori a cinque;
- b) la sottoscrizione di un capitale non inferiore a lire due milioni di cui sia versata almeno la metà.

Le quote di partecipazione delle consorziate non possono essere rappresentate da azioni.

I consorzi fra cooperative di pescatori lavoratori possono essere costituiti da un numero di società cooperative non inferiori a tre. Il limite di capitale indicato nel secondo comma è ridotto a lire cinquecentomila, di cui deve essere versata almeno la metà.

È consentita l'ammissione nei consorzi di altri consorzi cooperativi nonchè di enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, purchè in numero inferiore a quello degli enti cooperativi aderenti».

« Art. 2541/10 - (Consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti). — Ai consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti si applicano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo precedente.

Le cooperative interessate sono tenute, altresì, per conseguire il decreto di riconoscimento del consorzio, ad esibire:

- a) copia dell'ultimo bilancio approvato debitamente firmata dal presidente;
- b) un elenco dei più notevoli lavori eseguiti dopo la costituzione con l'indicazione del loro importo, firmato dal presidente.

A tali consorzi possono partecipare anche consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti e, in tale ipotesi, l'attività istituzionale può essere svolta anche direttamente dalle cooperative consorziate».

« Art. 2541/11 - (Consorzi tra società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi). — I contratti tra più società cooperative legalmente costituite esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse, mediante una organizzazione comune, sono regolati, salvo quanto disposto dai successivi commi secondo e terzo del presente articolo e dall'articolo seguente, dalle norme di cui al capo II del titolo X, del libro V, del codice civile e successive modificazioni.

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, essere depositato presso l'albo regionale degli enti cooperativi, unitamente al documento comprovante lo adempimento delle formalità di cui al primo comma dell'articolo 2612 del codice civile e deve essere data pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ove il consorzio ha sede. Gli stessi adempimenti devono essere eseguiti per l'eventuale modificazione del contratto.

Le società cooperative possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602 del codice civile.

« Art. 2541/12 - (Controllo sulla attività dei consorzi cooperativi). — I consorzi costituiti ai sensi degli articoli precedenti, se con ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, quelli costituiti ai sensi dell'articolo 2541/11, secondo comma, sono soggetti a vigilanza della competente autorità amministrativa ».

SEZIONE X

DELLA VIGILANZA E DEI CONTROLLI

Art. 36.

L'articolo 2542 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2542 - (Vigilanza e controllo sugli enti cooperativi). — Gli enti cooperativi sono sottoposti alla vigilanza ed ai controlli

degli organi dello Stato, delle Regioni e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dallo Stato o dalle Regioni a statuto speciale che ne hanno il potere.

Le società di cui agli articoli 2511 e seguenti che non aderiscono ad una associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta ai sensi del comma precedente, dovranno essere affidate secondo le norme di legge ad una siffatta associazione la quale eserciti su di esse le revisioni periodiche della gestione ed effettui la certificazione di bilancio ed ogni altra forma di controllo ritenuta opportuna.

Coloro che, operanti per conto di un'associazione di assistenza e tutela del movimento cooperativo, ai sensi dei commi primo e secondo del presente articolo, dalle stesse incaricati di procedere alle revisioni ed alla verifica e certificazioni del bilancio anzidetto, assumono le responsabilità di carattere civile e penale conseguenti ».

Art. 37.

L'articolo 2543 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2543 - (Gestione commissariale). — In caso di irregolare funzionamento degli enti cooperativi, l'autorità regionale competente può revocare gli amministratori e affidare la gestione dell'ente ad un commissario determinandone i poteri e la durata che non può superare i due anni.

Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità regionale competente».

Art. 38.

L'articolo 2544 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2544 - (Scioglimento per atto delle autorità). — Gli enti cooperativi che per due anni consecutivi non hanno depositato

il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, o che, ad avviso dell'associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo alla quale abbiano aderito o siano state affidate per la revisione, non siano in grado di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità della Regione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e da iscriversi nel registro delle imprese.

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento viene nominato un commissario liquidatore ».

Art. 39.

L'articolo 2545 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2545 - (Sostituzione dei liquidatori). — In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di un ente cooperativo, l'autorità regionale competente può sostituire il liquidatore o i liquidatori nominati dall'ente e, se essi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può richiederne la sostituzione al tribunale ».

PARTE SECONDA

Ordinamento della vigilanza, revisione e funzionamento degli organi di controllo

Art. 40.

(Vigilanza)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la cui denominazione viene modificata in quella di "Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione", è attribuito il compito di coordinare le attività ed iniziative di competenza delle Amministrazioni centrali dello Stato in materia di cooperazione e di espletare le funzioni relative alla vigilanza sul movimento cooperativo secondo le norme della presente legge.

Per l'attuazione del coordinamento delle attività ed iniziative di cui al comma precedente, il Ministero predetto dovrà sottoporre al Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) l'esame dei programmi e delle proposte da esso elaborate, sentito il Consiglio superiore della cooperazione di cui all'anticolo 59 della presente legge.

I controlli sugli enti cooperativi, previsti dall'articolo 2542 e seguenti del codice civile sono esercitati dalle Regioni e dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuto, secondo le norme seguenti. Sono fatti salvi i controlli di carattere tecnico inerenti allo svolgimento dell'attività che norme speciali attribuiscono ad altri Ministri ed enti.

Art. 41.

(Vigilanza ordinaria)

La vigilanza ordinaria è annuale e spetta alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo relativamente agli enti ad esse aderenti od affidati.

Art. 42.

(Adesione dell'ente cooperativo all'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela)

Gli enti cooperativi che intendono aderire ad una associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi della presente legge, devono presentare domanda di ammissione entro due mesi dalla stipulazione dell'atto costitutivo.

Qualora tale adesione non venga accordata da detta associazione nei due mesi successivi o nell'ulteriore termine di tre mesi da un'altra, o il rapporto di adesione venga meno in qualunque momento rispetto ad una associazione e non venga nei tre mesi successivi ripristinato con la stessa o con

altra associazione, l'ente cooperativo dovrà essere affidato, per la revisione e per la certificazione dei bilanci, ad una delle suddette associazioni ai sensi dell'articolo seguente.

Art. 43.

(Affidamento dell'ente cooperativo alla associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela)

Qualora non intendano instaurare il rapporto di adesione di cui all'articolo precedente, gli enti cooperativi sono tenuti a chiedere alla commissione regionale per la cooperazione, entro due mesi dalla stipulazione del loro atto costitutivo, di essere affidati per la vigilanza, e specificamente per la revisione della gestione e per la certificazione dei bilanci ad una associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi della presente legge.

La commissione regionale deve decidere entro due mesi in conformità dell'indicazione preferenziale espressa dall'ente cooperativo: in difetto della stessa, ovvero in mancanza di richiesta di affidamento, la commissione decide a proprio giudizio.

Il rapporto di affidamento non comporta per l'ente cooperativo, nei confronti della associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela, obblighi diversi da quelli inerenti alla sottoposizione alla vigilanza dell'associazione, e non attribuisce alla società medesima i diritti che conseguono all'appartenenza alla associazione in forza del rapporto di adesione.

Ant. 44.

(Cessazione del rapporto di affidamento)

Il rapporto di affidamento dura per tre esercizi e non può cessare per volontà dell'ente affidato, salvo che questo consegua in qualunque momento l'adesione all'associazione medesima o ad altra associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tu-

tela del movimento cooperativo debitamente riconosciuta.

Entro il termine di tre mesi antecedenti la chiusura dell'ultimo esercizio del periodo di affidamento ad una associazione, l'ente cooperativo può chiedere di essere affidato, per i tre esercizi successivi, ad altra associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela debitamente riconosciuta. In difetto, la commissione regionale provvede ai sensi dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo precedente.

Il rapporto di affidamento può cessare per determinazione dell'associazione ove l'ente cooperativo non provveda ad adeguarsi alle prescrizioni dell'associazione volte ad assicurare la regolarità della sua gestione e del suo funzionamento, ai sensi dell'articolo 51 della presente legge.

Art. 45.

(Associazioni: compiti)

Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute secondo l'articolo seguente hanno il compito di esercitare la vigilanza sugli enti cooperativi ad esse aderenti od affidati, curando principalmente:

- a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche:
- b) la sussistenza dei requisiti richiesti per legge ai fini del godimento di particolari agevolazioni:
- c) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;
- d) l'esatta impostazione tecnico-aziendale ed il regolare svolgimento delle attività dell'ente;
- e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività, procedendo alla certificazione annuale del bilancio in esercizio.

Coloro che sono preposti allo svolgimento dei compiti anzidetti sono tenuti anche a dare consigli ed assistenza per il retto ed efficiente funzionamento dell'ente.

Non possono svolgere le funzioni di cui sopra coloro che abbiano in atto un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'ente cooperativo soggetto alla vigilanza, o che si trovino comunque in una situazione di incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni predette nei confronti dell'ente.

Si applicano in ogni caso ai revisori le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile relativa alla nomina a sindaco.

Art. 46.

(Riconoscimento delle associazioni nazionali)

Il riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela viene concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è produttivo anche degli effetti giuridici di cui all'articolo 12 del codice civile.

Per ottenere tale riconoscimento le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione, corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione di non meno di tremila enti cooperativi associati dei quali non meno di mille devono essere società cooperative operanti in settori diversi, con l'indicazione per ciascun ente del numero dei soci, e da un documento da cui risulti il nome, cognome e qualifica degli amministratori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a trattare per conto dell'associazione richiedente. Per il riconoscimento di tali associazioni è necessario il parere favorevole del Consiglio superiore della cooperazione.

Le associazioni richiedenti debbono comprovare la loro efficienza centrale e periferica e presentare un elenco di revisori formato ai sensi della presente legge.

Al Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione compete la facoltà di richiedere qualsiasi altra documentazione atta a comprovare l'idoneità dell'associazione ad assolvere le funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati.

Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano, salva diversa disposizione, nelle Regioni a statuto speciale.

Sono fatti salvi i provvedimenti di riconoscimento emessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 47.

(Vigilanza sulle associazioni)

Le associazioni come sopra riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione e delle commissioni regionali per la cooperazione per quanto attiene alla osservanza delle disposizioni della presente legge.

Se una associazione non risulti in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni il Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione può provvedere alla revoca del decreto di riconoscimento, sentito il parere del Consiglio superiore della cooperazione.

Art. 48.

(Modalità della vigilanza da parte delle associazioni)

Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi ad esse aderenti od affidati le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono tenute ad osservare le prescrizioni che saranno impartite dagli organi competenti.

Le associazioni di cui sopra assumono nei confronti degli enti predetti tutte le responsabilità conseguenti all'operato dei loro revisori e rappresentanti.

Art. 49.

(Ispezioni straordinarie)

Compete alle Regioni il potere di disporre le ispezioni straordinarie sul funzionamento degli enti cooperativi aventi sede nel loro territorio.

Tali ispezioni sono disposte dalla Regione di ufficio o su segnalazione dell'associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo alla quale l'ente abbia aderito o sia stato affidato, ai sensi degli articoli 42 e 43 della presente legge.

Art. 50.

(Potere dei revisori e degli ispettori)

Gli enti sottoposti a revisione od ispezione hanno l'obbligo di mettere a disposizione del revisore o dell'ispettore tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni ed i chiarimenti che fossero da loro richiesti.

Di ogni atto di revisione o di ispezione deve essere redatto processo verbale in due originali datati e sottoscritti, oltre che dal revisore o dall'ispettore, dal legale rappresentante dell'ente revisionato o ispezionato, il quale può farvi iscrivere le sue osservazioni.

Entro quindici giorni dalla data del verbale, l'ente predetto può presentare ulteriori osservazioni.

Uno degli originali dei verbali di revisione rimane presso l'ente, mentre copia dell'altro viene trasmessa dall'associazione alla Regione competente. Nel caso di ispezione straordinaria disposta dalla Regione, uno degli originali dei relativi verbali rimane presso l'ente, mentre copia dell'altro viene trasmessa dalla Regione all'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente appartiene nonchè ai Ministeri ai quali spetti il controllo tecnico dell'attività degli enti ispezionati, qualora le eventuali irregolarità riscontrate siano inerenti allo svolgimento dell'attività medesima.

Il revisore e l'ispettore sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 51.

(Effetti delle revisioni e delle ispezioni)

L'associazione è tenuta a diffidare l'ente cooperativo ad essa aderente od affidato ad eliminare senza indugio le irre-

golarità di funzionamento amministrativo e tecnico che abbia riscontrate, assegnando all'uopo un congruo termine. In difetto di adempimento da parte dell'ente, la associazione può convocare senza indugio l'assemblea dei soci, sia in sede ordinaria che straordinaria, per l'adozione di tutte le deliberazioni occorrenti per l'eliminazione delle irregolarità riscontrate e delle loro cause. A tale assemblea l'associazione ha diritto di partecipare attraverso propri rappresentanti, i quali dovranno riferire sugli accertamenti compiuti in sede di revisione ed illustrare i provvedimenti dei quali viene suggerita l'adozione.

Non ottemperando l'ente, direttamente od eventualmente a seguito dell'assemblea di cui al comma precedente, ad eliminare le irregolarità riscontrate, l'associazione è tenuta a dare notizia al riguardo alla competente commissione regionale per la cooperazione, suggerendo gli opportuni provvedimenti. La commissione può disporre una ispezione straordinaria od anche, nei casi più gravi, direttamente diffidare l'ente ad eliminare le irregolarità, dando di ciò comunicazione all'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce od è affidato.

In base a tale comunicazione, come pure a seguito delle ispezioni straordinarie, autonomamente effettuate dalla Regione competente ed a seguito della mancata ottemperanza dell'ente alla diffida rivoltagli dalla stessa, il competente organo regionale, senza previa ulteriore diffida ove le irregolarità risultino insanabili o di difficile eliminazione anche in rapporto all'atteggiamento tenuto dall'ente successivamente alla revisione od ispezione effettuata, adotta i provvedimenti di cui agli articoli 2543, 2544 e 2545 del codice civile.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono disposti dalla Regione, sentito il Consiglio superiore della cooperazione, d'intesa con i Ministeri e gli organismi competenti, qualora essi siano conseguenza di accertamenti di cui ai controlli di carattere

tecnico attribuiti dalle leggi speciali ai Ministeri ed organismi medesimi. In particolare, per la nomina del commissario ai sensi dell'articolo 2543 e del commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, la Regione provvede in base a una terna di nominativi designati dalla competente commissione regionale per la cooperazione.

La Regione cura che i provvedimenti adottati in base al presente articolo siano annotati nell'albo regionale degli enti cooperativi e nello schedario generale di cui agli articoli 55 e 58 della presente legge.

Art. 52.

(Contributi e spese per le revisioni ed ispezioni)

Gli enti cooperativi dovranno versare all'associazione cui aderiscono o siano stati affidati un contributo per le spese incontrate dalla stessa nello svolgimento dei compiti demaniali, nella misura determinata dal Consiglio superiore della cooperazione.

Nel bilancio annuale di previsione del Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione dovrà essere predisposto uno stanziamento adeguato, destinato a contributi delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela debitamente riconosciute, da corrispondere in ragione dell'opera da esse svolta in favore degli enti cooperativi ad esse aderenti o affidati, secondo le disposizioni che verranno emanate dal Ministero predetto, sentito il Consiglio superiore della cooperazione.

Art. 53.

(Istituzione delle commissioni regionali per la cooperazione)

Presso ogni Regione è istituita la commissione regionale per la cooperazione col compito di:

a) fungere quale organo consultivo della Regione nelle materie riguardanti la cooperazione;

- b) svollgere sul piano regionale un'azione di informazione, di documentazione e di rilevazione statistica sulle attività degli enti cooperativi;
- c) svolgere studi e formulare proposte per la promozione del movimento cooperativo regionale e per il coordinamento con analoghe attività svolte nelle altre Regioni;
- d) svolgere le funzioni relative all'accentamento della sussistenza dei requisiti degli enti cooperativi ammissibili ai pubblici appalti, attribuiti ad altri organismi dalle precedenti leggi;
- e) sovrintendere alla tenuta dell'albo regionale degli enti cooperativi, di cui alla presente legge, e del registro delle società cooperative e dei consorzi ammissibili ai pubblici appalti, di cui alle vigenti leggi;
- f) disporre le ispezioni straordinarie sugli enti cooperativi aventi sede nella Regione e verificare le modalità di svolgimento dell'attività delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela relativamente agli enti cooperativi operanti nella Regione e segnalare al Consiglio superiore della cooperazione gli eventuali rilievi a riguardo, anche ai fini dell'applicazione degli articoli 2543, 2544 e 2545 del codice civile;
- g) concorrere, in conformità dell'articolo 59 della presente legge, alla formazione del Consiglio superiore della cooperazione di cui alla presente legge.

Le norme del presente articolo non si applicano alle Regioni a statuto speciale aventi competenza legislativa primaria in materia di vigilanza sugli enti cooperativi.

Art. 54.

(Composizione della commissione regionale per la cooperazione)

La commissione regionale per la cooperazione è costituita, con decreto del presidente della Regione, da:

a) il presidente della Regione o l'assessore da dui delegato, che ne assume la presidenza;

- b) nove membri eletti dagli enti cooperativi iscritti nell'albo regionale dovendo risultare esponenti di una categoria di enti cooperativi non più di quattro membri eletti:
- c) quattro membri eletti dal Consiglio regionale tra persone particolarmente competenti in materia giuridica ed economica;
- d) il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro o un suo delegato.

Ai fini dell'elezione dei membri di cui alla precedente lettera b) ciascuna società o consorzio ha diritto ad un voto di cinquanta soci o frazione di cinquanta ed ogni elettore può votare per non più di due terzi dei posti disponibili. Risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di voti.

I componenti la commissione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di taluno dei membri elettivi subentra nella carica stessa il primo dei non eletti.

Le spese di funzionamento della commissione sono a carico della Regione.

Art. 55.

(Istituzione dell'albo regionale degli enti cooperativi)

È istituito presso l'assessorato competente delle Regioni di cui all'articolo 57 l'albo regionale degli enti cooperativi.

L'albo si divide, tenendo conto delle attività prevalenti svolte dalla cooperativa, nelle seguenti sezioni:

sezione cooperazione di produzione e lavoro per le cooperative che svolgono qualsiasi attività economica con l'apporto dell'opera personale dei soci;

sezione cooperazione di servizi, per le cooperative che forniscono beni e/o servizi ai propri soci;

sezione consorzi.

Ciascuna sezione è tenuta distinta, in base all'oggetto sociale per i seguenti settori:

settore agricolo e della pesca; settore commerciale;

settore artigiano;
settore industriale;
settore del lavoro autonomo;
settore di abitazione;
settore servizi culturali e di rilevanza
sociale:

settore credito, assicurazione e garanzia; settore trasporti.

Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo hanno l'obbligo di curare l'iscrizione di tutti gli enti cooperativi loro associati o affidati per la revisione aventi sede nell'ambito regionale, nonchè di comunicare senza indugio ogni variazione al riguardo.

Art. 56.

(Procedura per l'iscrizione)

Per ottenere l'iscrizione nell'albo regionale gli enti cooperativi devono fare domanda al presidente della Regione dove hanno sede, indicando la sede sociale e l'indirizzo. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) copia dell'atto costitutivo vigente, unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempiute le formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del codice civile;
- 2) un elenco nominativo dei soci, con l'indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome, domicilio ed attività professionale, con l'attestato del presidente del consiglio di amministrazione o di chi lo sostituisce, che tutti i soci hanno i requisiti richiesti dall'atto costitutivo;
- 3) l'elenco nominativo degli amministratori e dei direttori in carica, indicando quale degli amministratori ha la rappresentanza dell'ente e le altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale:
- 4) copia dei regolamenti interni per la applicazione dell'atto costitutivo, ove esistano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere presentati in due copie, una delle quali, a cura della Regione, deve essere rimessa al Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione.

Tali documenti devono essere sottoscritti dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce.

Il presidente della Regione, accertato che per gli atti indicati al numero 1) sono state adempiute le formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del codice civile, e che il numero ed i requisiti dei soci corrispondono a quelli prescritti dalla legge e dall'atto costitutivo, sentita la commissione regionale per la cooperazione, ordina, con proprio decreto, l'iscrizione degli enti stessi nell'albo regionale.

Art. 57.

(Registro regionale delle cooperative e loro consorzi ammissibili ai pubblici appalti)

È istituito presso l'assessorato competente delle Regioni a statuto ordinario il registro regionale delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, nonchè delle cooperative fra artigiani e piccole e medie imprese e loro consorzi, ammissibili ai pubblici appalti.

Art. 58.

(Iscrizione nello schedario generale della cooperazione)

Presso il Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione è istituito lo schedario generale della cooperazione. In tale schedario sono iscritti:

- a) tutti gli enti iscritti negli albi regionali degli enti cooperativi;
- b) i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422;
- c) i contratti di consorzio con attività esterna costituiti tra società cooperative ai sensi del secondo comma dell'articolo 2541/12 del codice civile.

Lo schedario è tenuto distintamente per sezioni secondo il settore operativo degli enti anzidetti.

Chiunque può prendere visione dello schedario generale.

Ogni due anni il Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione pubblicherà l'elenco degli enti cooperativi di cui alle lettere a) e b) e dei contratti di consorzio di cui alla lettera c) del primo comma del presente articolo, insieme alle principali notizie statistiche e descrittive relative agli stessi.

Art. 59.

(Istituzione e composizione del Consiglio superiore della cooperazione)

È istituito il Consiglio superiore della cooperazione presso il Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione.

Esso è composto da:

- a) il Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione, che lo presiede;
- b) un rappresentante per ogni Regione, che può essere dalla stessa designato anche tra i membri elettivi della commissione regionale per la cooperazione;
- c) quattro rappresentanti di ogni associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi della presente legge;
- d) due rappresentanti degli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui alla lettera precedente, nominati dal Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione;
- e) cinque membri scelti dal Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione tra esperti in materia giuridica, economica e di cooperazione.

Il Consiglio elegge nel suo seno un vice presidente. Il Consiglio è convocato dal presidente di sua iniziativa oppure quando ne

sia richiesto da una associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela debitamente riconosciuta, o da almeno due Regioni.

I membri del Consiglio superiore della cooperazione durano in carica cinque anni. La segreteria del Consiglio superiore della cooperazione è costituita da funzionari del Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione nominati con decreto del Ministro.

Art. 60.

(Competenza del Consiglio superiore della cooperazione)

Il Consiglio superiore della cooperazione:

- a) esprime parere sui disegni di legge e regolamenti interessanti la cooperazione;
- b) promuove studi e ricerche per lo sviluppo del movimento cooperativo e per la evoluzione della legislazione in materia;
- c) attua il coordinamento interregionale dell'azione di incentivazione e sviluppo della cooperazione;
- d) esprime parere obbligatorio sulle domande di riconoscimento giuridico delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui alla presente legge;
- e) esprime parere obbligatorio sui provvedimenti ministeriali contenenti prescrizioni sull'oggetto e sulle modalità di svolgimento della revisione agli enti cooperativi e sui provvedimenti che fissano i criteri per l'attribuzione della qualifica di revisore per gli enti predetti e per l'inclusione dei revisori nell'albo tenuto dal Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione;
- f) determina la misura dei contributi che gli enti cooperativi aderenti o affidati alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela dovranno versare alle stesse ai sensi dell'articolo 52 della presente legge;
- g) esprime dal suo seno il comitato centrale della cooperazione e la commissione di controllo sulla revisione degli enti cooperativi di cui agli articoli seguenti.

Il Consiglio superiore della cooperazione può costituire apposite commissioni di studio per problemi determinanti le quali dovranno riferire al Consiglio stesso.

Art. 61.

(Comitato centrale della cooperazione)

Il Comitato centrale della cooperazione è presieduto dal vice presidente del Consiglio superiore della cooperazione ed è composto, oltre che dal medesimo, da otto membri eletti dal Consiglio stesso, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

- Il Comitato centrale della cooperazione:
- a) esprime parere sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422;
- b) esprime il proprio parere sulle questioni di compentenza del Consiglio superiore della cooperazione, che il Consiglio stesso ritenga di deferire, per l'esame in via definitiva, al Comitato;
- c) esprime parere obbligatorio sui provvedimenti che la regione intenda adottare ai sensi degli articoli 2543, 2544 e 2545 del codice civile, a carico di enti cooperativi, a seguito dei risultati delle revisioni e delle ispezioni straordinarie di cui alla presente legge, nonchè sui provvedimenti che la Regione predetta intenda adottare ai sensi degli articoli 2536/8, 2536/9 e 2536/10 del codice civile.

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.

Art. 62.

(Commissione di controllo sulla revisione agli enti cooperativi)

Il Consiglio superiore della cooperazione elegge a maggioranza di voti, tra i suoi membri, nove componenti la commissione di controllo sulla revisione agli enti cooperativi, alla quale è affidato il compito di vigilare sulle modalità di svolgimento della revisio-

ne da parte delle associazioni di assistenza e tutela del movimento cooperativo sugli enti ad esse associati od affidati e di verificare i risultati conseguiti dalle stesse, in base alle loro comunicazioni ed agli accertamenti, in sede di ispezioni, delle commissioni regionali per la cooperazione.

I membri della Commissione durano in carica tre anni o per l'eventuale minor periodo di tempo intercorrente tra la loro elezione ed il rinnovo delle cariche di componenti il Consiglio superiore della cooperazione, e sono rieleggibili. Il presidente ed il vice presidente sono eletti a maggioranza di voti dei componenti la commissione per tutta la durata del loro mandato. Alla commissione devono essere rimesse le relazioni annuali delle associazioni di assistenza e tutela del movimento cooperativo sulle modalità osservate e sui risultati della revisione effettuata agli enti cooperativi loro associati od affidati, e copia di tutte le relazioni e comunicazioni delle associazioni predette e delle commissioni regionali per la cooperazione relative alla vigilanza sugli enti medesimi, nonchè di ogni provvedimento ministeriale conseguente.

La commissione ha i più ampi poteri per l'accertamento dell'attività di revisione esercitata dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e di quella ispettiva delle commissioni regionali per la cooperazione, e deve niferire annualmente sui risultati della propria attività al Consiglio superiore della cooperazione, formulando eventualmente suggerimenti e proposte per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

La segreteria della commissione è formata da funzionari del Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione nominati con decreto del Ministro.

Art. 63.

(Spese per il funzionamento del Consiglio superiore della cooperazione e del comitato)

Le spese per il funzionamento del Consiglio superiore della cooperazione, del comitato centrale di cooperazione e della commissione di controllo sulla revisione agli enti cooperativi gravano sul bilancio del

Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione. Con decreto del Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi da corrispondere ai membri del Consiglio superiore, del comitato centrale e della commissione predetta.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le relative variazioni di bilancio.

Art. 64.

(Diffusione dei principi cooperativi)

Spetta al Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione assumere iniziative intese a favorire:

- a) lo sviluppo della cooperazione;
- b) la diffusione dei principi cooperativi anche attraverso la promozione ed il potenziamento di attività di studio e di ricerca e lo svolgimento di corsi di formazione cooperativa;
- c) la qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative, dei revisori ed ispettori.

Le funzioni di cui alle lettere a) e c) saranno attuate per il tramite delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo; le iniziative di cui alla lettera b) saranno attuate con la collaborazione delle predette associazioni.

La relativa spesa graverà sul capitolo numero 4032 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione per lo esercizio finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 65.

(Mutue assicuratrici ed associazioni agrarie di mutua assicurazione)

Le mutue assicuratrici regolate dagli articoli 2546 e seguenti del codice civile sono sottoposte alla disciplina prevista dalla presente legge in tema di vigilanza sulle società cooperative.

Art. 66.

(Sanzioni penali per l'indebito uso del termine « cooperativa »)

L'uso dell'indicazione di « società cooperativa » o di « consorzio cooperativo » o genericamente di « cooperativa » da parte di enti, di organismi o di imprese che non abbiano lo scopo mutualistico di cui all'articolo 2511 del codice civile e non si uniformino alle disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda per i legali rappresentanti dei medesimi da lire 300.000 a lire 3.000.000.

In caso di recidiva, la pena è elevata fino a lire 6.000.000.

La condanna comporta l'interdizione, per cinque anni, dalle cariche sociali in qualsiasi tipo di società.

Art. 67.

(Fondi di riserva già costituiti)

Nelle società cooperative che abbiano osservato i requisiti mutualistici agli effetti tributari di cui all'anticolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche e integrazioni, i fondi di riserva già accantonati alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerati indisponibili per i soci.

Art. 68.

(Trattamento fiscale degli enti cooperativi)

Ferme restando tutte le norme agevolative disposte da altre leggi a favore degli enti cooperativi, non concorrono a formare il reddito di impresa tutte le somme che, ai sensi dell'articolo 2536/6 del codice civile, devono essere destinate ai fondi di riserva indivisibili ed a scopi educativi, culturali ed assistenziali.

La distribuzione ai soci delle riserve divisibili è soggetta a una ritenuta alla fonte nella misura del 10 per cento a titolo di imposta, a condizione che avvenga all'atto dello scioglimento del rapporto sociale per l'impossibilità di proseguirlo.

Art. 69.

(Agevolazioni)

Le agevolazioni di qualsiasi natura disposte a favore di enti cooperativi spettano esclusivamente agli enti cooperativi disciplinati dal presente capo.

Art. 70.

(Adeguamento degli atti costitutivi delle società cooperative e loro consorzi esistenti alle norme della presente legge e loro iscrizione nell'albo regionale della cooperazione)

Entro due anni dall'entrata in vigore delda presente degge gli enti cooperativi esistenti dovranno adeguare i loro atti costitutivi alle norme della legge stessa.

Le deliberazioni di modifica, per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, potranno in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere prese con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli enti cooperativi esistenti dovranno comunque chiedere l'iscrizione nell'albo regionale della cooperazione tenuto presso la Regione nel cui ambito hanno la propria sede.

Le società cooperative legalmente costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 2521 del codice civile circa il limite minimo del valore della quota.

Art. 71,

(Rappresentanza cooperativa del comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alla cooperazione, presso la Banca nazionale del lavoro)

Al secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, e succes-

sive modifiche, è aggiunto, dopo il numero 4), il seguente:

« 5) da tre rappresentanti designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ».

Art. 72.

(Disposizione transitoria sul collegio sindacale)

Fino alla prima certificazione del bilancio dell'ente cooperativo da parte dell'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela cui lo stesso abbia aderito o sia stato affidato, ma comunque non oltre la chiusura dell'esercizio successivo al biennio dall'entrata in vigore della presente legge, viene mantenuto il controllo sulla gestione da parte del collegio sindacale, con tutti i poteri e doveri attribuiti allo stesso dalle norme sulla società per azioni.

Art. 73.

(Norme abrogate)

Sono abrogati il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, la legge 8 maggio 1949, n. 285, la legge 13 marzo 1950, n. 114; la legge 10 agosto 1950, n. 695; la legge 2 aprile 1951, n. 302, la legge 17 febbraio 1971, n. 127, l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e tutte le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Sono inoltre abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 1980, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e il decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105 e successive modificazioni, salvi gli articoli 1-4-9-10-11-12-14-15.

Art. 74.

(Disposizione finale)

La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.